



Ministero dello sviluppo economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica

e

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la Decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;

- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;
- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compreso il Regolamento (UE) 2016/425 sopra citato;
- VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 425/2016 a favore della società **Italcert S.r.l.**, con sede legale in Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI), emanato da questa Direzione Generale in data 8 giugno 2016, con **scadenza 26 luglio 2020**;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13/12/2017 recante disposizioni relative alla “presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”;
- ACQUISITA** la Delibera del 27 marzo 2020 (DC2020UTL009) Prot. 92680 del 31/03/2020 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, con la quale viene rinnovato ed esteso l’accreditamento a favore della società **Italcert S.r.l.** per i Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento delle attività, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.
-
- VISTA** l’istanza della società **Italcert S.r.l.** prot. DGMCTCNT n. 112135 del 29/04/2020 e n. 117302 dell’8/05/2020, di rinnovo autorizzazione ed estensione ministeriale allo svolgimento delle attività certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I. completa di tutta la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all’istanza di rinnovo;

ACQUISITE agli atti, prot. DGMCTCNT n. 112135 del 29/04/2020 e n. 117302 dell'8/05/2020, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

La società, **Italcert S.r.l.** (P.IVA 10598330156), con sede legale in Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI), è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

- Dispositivo di ausilio al galleggiamento;
- Dispositivo per la protezione degli occhi;
- Dispositivo per la protezione del capo;
- Dispositivo per la protezione del sistema respiratorio;
- Dispositivo di protezione contro l'annegamento;
- Dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto;
- Dispositivo di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute;
- Aree di competenza specializzate: indumenti protettivi per motociclisti;

- Aree di competenza specializzate: equipaggiamento protettivo per le immersioni;
- Dispositivi di protezione destinati a proteggere contro i rischi delle attività sportive.

Moduli di valutazione della Conformità:

Allegato V Esame UE del Tipo

Allegato VII Controlli sul prodotto a intervalli casuali

Allegato VIII Garanzia qualità del processo di produzione

Art.2

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al **26/07/2024** ed è notificata alla Commissione dell'Unione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/45 o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o

ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce Dispositivi di Protezione Individuale;
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma,

Direzione Generale per il mercato,
la concorrenza, la tutela del
consumatore e la normativa
tecnica
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

Direzione Generale dei rapporti
di lavoro e delle relazioni industriali
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Romolo de Camillis)

d'le